

Roma 7 aprile 2010

prot. n.11.1453

Spett.le

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

LEGA PRO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI

UFFICIO AMMINISTRAZIONE F.I.G.C.

LORO SEDI

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 7 – 2010 elaborata dall’Ufficio Studi Tributari di questa Federazione, avente per oggetto “Liti con il Fisco – Il processo tributario accelera”, con preghiera di portarla a conoscenza delle società e associazioni sportive associate alle Leghe in indirizzo.

IL PRESIDENTE FEDERALE

F.to Giancarlo Abete

7 aprile 2010

prot. n.11.1453

UFFICIO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 7 - 2010

Oggetto: Liti con il Fisco - Il processo tributario accelera-

Con la Circolare n.17/E del 1° aprile 2010, l’Agenzia delle entrate ha fornito istruzioni in merito alle novità introdotte, in materia di disciplina del processo tributario, dalla legge n. 69 del 2009, in vigore dal 4 luglio scorso.

Termini per l’impugnazione della decisione dei giudici.

Sono stati ridotti i termini per impugnare la decisione dei giudici nell’ipotesi in cui questa non sia stata notificata. In questo caso, infatti, per i giudizi instaurati in primo grado dopo la data di entrata in vigore della legge 69 del 2009, si riduce da un anno a sei mesi il tempo utile per contestare la sentenza mediante appello, ricorso in Cassazione o revocazione ordinaria.

Si riassumono, di seguito, le altre principali novità illustrate nella circolare n. 17/E.

Chi rifiuta di conciliare paga –

Il giudice condanna alle spese del processo la parte che ha opposto rifiuto alla proposta conciliativa senza giustificato motivo, in caso di accoglimento della domanda in misura non superiore alla predetta proposta.

In particolare, la circolare precisa che almeno in questa prima fase in cui non si è ancora definito un preciso orientamento giurisprudenziale, se il contribuente ha rifiutato la proposta di conciliazione giudiziale, gli Uffici possono richiedere la condanna alle spese del processo se la Commissione tributaria decide secondo la proposta di conciliazione o in termini ad essi ancora più favorevoli.

Compensazione delle spese, più info nella motivazione della sentenza –

Le motivazioni della sentenza devono necessariamente contenere le *“altre gravi ed eccezionali ragioni”* che inducono a compensare le spese giudiziali. Non basta più, quindi, la formula generica *“giusti motivi”*.

C’è sempre posto per il contraddittorio - Anche nei gradi di merito, sulla scia di quanto già previsto per il giudizio di legittimità, le parti possono depositare memorie scritte tutte le volte che il giudice decide di fondare la sua decisione su una questione rilevata d’ufficio.

Il testo della circolare n. 17/E è disponibile sul sito internet dell’Agenzia -www.agenziaentrate.gov.it - all’interno della sezione “Circolari e Risoluzioni”.

Roma 7 aprile 2010

prot. n. 11.1451

Spett.le

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

LEGA PRO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI

UFFICIO AMMINISTRAZIONE F.I.G.C.

LORO SEDI

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 5 – 2010 elaborata dall’Ufficio Studi Tributarî di questa Federazione, avente per oggetto “Acquisti in Paesi UE – Nuove regole per i rimborsi”, con preghiera di portarla a conoscenza delle societ  e associazioni sportive associate alle Leghe in indirizzo.

IL PRESIDENTE FEDERALE

F.to Giancarlo Abete

7 aprile 2010

prot. n. 11.1453

UFFICIO STUDI TRIBUTARI

Circolare n. 5 - 2010

Oggetto: Acquisti in Paesi UE – Nuove regole per i rimborsi

Si riporta, di seguito, il Comunicato stampa emesso dall’Agenzia delle entrate il 1° aprile u.s, relativamente al Provvedimento emanato dal Direttore dell’Agenzia in data 1° aprile 2010 con il quale sono state fornite le istruzioni operative per poter richiedere il rimborso dell’IVA assolta in uno degli Stati membri della Comunità europea da soggetti stabiliti in altro Stato membro, alla luce delle modifiche normative introdotte dal decreto legislativo n. 18 del 2010, che attua, tra le altre la direttiva 2008/9 CE.

“La direttiva, che ha rivoluzionato il processo di rimborso dell’Iva, stabilisce nuove regole per le modalità di presentazione della richiesta, dei tempi di lavorazione e di liquidazione. Inoltre, per tutti gli operatori economici, la direttiva fissa al 30 settembre - dell’anno successivo a quello per il quale si chiede il rimborso - la data di scadenza per la presentazione delle domande.

Per gli operatori italiani - Come richiedere il rimborso per acquisti in altri Paesi Ue

La grande novità è che la domanda di rimborso va presentata direttamente via web all’Agenzia delle Entrate e non più all’Amministrazione finanziaria dell’altro Stato, utilizzando Entratel o Fisconline, direttamente o tramite intermediari abilitati.

Dopo i dovuti controlli, che richiederanno 15 giorni, l’istanza di rimborso verrà inoltrata allo Stato membro dove è stato effettuato l’acquisto.

L’amministrazione estera, poi, provvederà entro 4 mesi, contro i 6 del vecchio sistema, a comunicare direttamente al contribuente l’esito della richiesta di rimborso e a erogare le somme spettanti nei 10 giorni successivi.

Operatori di altri Stati Ue - Come richiedere il rimborso per acquisti in Italia

Stesso meccanismo per gli operatori esteri che faranno richiesta di rimborso, per le operazioni effettuate in Italia, direttamente alla propria Amministrazione finanziaria.

Pertanto, nessuna domanda di rimborso dovrà essere inoltrata all’Agenzia delle Entrate che la riceverà direttamente dall’Amministrazione straniera.

Operatori extra Ue - Come richiedere il rimborso per acquisti in Italia

Gli operatori economici residenti in Svizzera, Norvegia e Israele, Paesi con i quali l'Italia ha stipulato specifici accordi, dovranno continuare a presentare le richieste di rimborso in forma cartacea (modello Iva 79) al Centro operativo di Pescara. Il provvedimento chiarisce che anche per loro vale il termine del 30 settembre.

++++++

In definitiva, come si evince anche dalla provvedimento direttoriale, per la richiesta di rimborso dell'IVA assolta **da un operatore italiano in altro Stato membro** in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati è necessario presentare apposita istanza all'Agenzia delle entrate, **esclusivamente per via telematica**, distintamente per ciascun periodo d'imposta, **entro il 30 settembre dell'anno solare successivo** al periodo di riferimento, **nei limiti** e con la periodicità stabiliti dallo Stato membro competente per il rimborso.

A tale riguardo, occorre rilevare che il rimborso dell'IVA indicata in fattura può essere richiesto se l'imposta stessa è detraibile nel Paese in cui è stata assolta.

Ad esempio, i costi per le prestazioni alberghiere e di ristorazione sostenuti fuori del territorio italiano sono assoggettati all'imposta nel Paese dove è stato fornito il servizio. Ne consegue che le società italiane non devono emettere autofattura o integrare il documento estero in quanto l'operazione è fuori campo IVA ex art. 7-quater DPR n. 633/72 e le fatture stesse non vanno ricomprese nel modello Intra 2 degli acquisti ma vanno riportate solo nella contabilità generale. Il rimborso dell'IVA indicata in fattura va richiesta, **sempre che l'imposta sia considerata detraibile nello Stato in cui è stata assolta**, all'Agenzia delle entrate o avvalendosi del servizio Entratel o Internet (Fisconline) o tramite intermediari abilitati

L'istanza di rimborso si considera presentata nel giorno in cui è completata, da parte dell'Agenzia delle entrate, la ricezione del file contenente i dati richiesti (vedere allegato A al Provvedimento direttoriale con lo schema disponibile sul sito **www. Agenzia entrate.gov.it**

L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta ricezione dell'istanza mediante ricevuta resa disponibile entro 5 giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file, unitamente al numero di protocollo assegnato all'istanza, che la identifica in maniera univoca anche presso lo Stato membro competente per il rimborso.

E' possibile presentare, successivamente all'inoltro dell'istanza, un'istanza correttiva dei dati mentre, qualora sussistessero nuove fatture va presentata una nuova istanza di rimborso sempre entro il predetto termine del 30 settembre.

E' attribuita al Centro Operativo di Pescara la competenza a gestire i rimborsi.

Se sussistono cause ostative il competente ufficio di Pescara non inoltra l'istanza allo Stato membro ed emette, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, un motivato provvedimento di rifiuto da notificare al richiedente anche tramite mezzi elettronici.

Roma 7 aprile 2010

prot. n.11.1452

Spett.le

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

LEGA PRO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI

UFFICIO AMMINISTRAZIONE F.I.G.C.

LORO SEDI

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 6 – 2010 elaborata dall'Ufficio Studi Tributarî di questa Federazione, avente per oggetto "Chiarimenti in materia di redditi di lavoro dipendente", con preghiera di portarla a conoscenza delle societ  e associazioni sportive associate alle Leghe in indirizzo.

IL PRESIDENTE FEDERALE

F.to Giancarlo Abete

7 aprile 2010

prot. n. 11.1452

UFFICIO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 6 – 2010

Oggetto : Chiarimenti in materia di redditi di lavoro dipendente

Con la risoluzione n. 26/E del 29 marzo 2010, l’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito ad alcune questioni interpretative in materia di redditi di lavoro dipendente che di seguito si riportano.

TICKET RESTAURANT E INDENNITA’ SOSTITUTIVE DELLA MENSA AZIENDALE

D. Ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. c) del TUIR, le prestazioni sostitutive della mensa aziendale (*cd. ticket restaurant*) non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente fino all’importo complessivo giornaliero di € 5,29. Si chiede di sapere se l’importo dei *ticket restaurant* che supera la soglia di esenzione di € 5,29, debba essere computata ai fini del raggiungimento della franchigia di esenzione dei *fringe benefit* – pari a € 258,23 – prevista dal comma 3 dell’art. 51 del TUIR

R. L’art. 51, comma 3, ultimo periodo, del Tuir stabilisce che *“Non concorre a formare il reddito (di lavoro dipendente) il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000 (258,23 euro); se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”*.

Tale ultima disposizione si riferisce esclusivamente ai compensi in natura e, in particolare, prevede l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente per i beni e i servizi di valore non superiore ad un determinato ammontare, stabilito in 258,23 euro.

La norma non riguarda, invece, le erogazioni in denaro per le quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito di lavoro dipendente ad eccezione delle esclusioni specificamente previste.

Per quanto concerne le prestazioni sostitutive di mensa aziendale erogate sotto forma di *ticket restaurant*, l’articolo 51, comma 2, del Tuir, stabilisce che le stesse fino a 5,29 euro sono escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente dei lavoratori assegnatari, verificando tale limite rispetto al loro valore nominale.

L'evidenziazione del valore nominale porta, quindi, a ritenere che i *ticket restaurant* non costituiscano erogazioni in natura.

L'importo del loro valore nominale che eccede il limite di 5,29 euro non può, pertanto, essere considerato assorbibile dalla franchigia di esenzione prevista dal comma 3 dell'art. 51 e, quindi, concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

2. CRITERI DISTINTIVI DEGLI ONERI DI UTILITA' SOCIALE

D. Ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett.f), del TUIR, non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente l'utilizzazione, da parte dei dipendenti e dei familiari indicati nell'art. 12 del Tuir, delle opere e dei servizi indicati al comma 1 dell'art. 100 che per il datore di lavoro costituiscono "oneri di utilità sociale". Si chiede se è possibile chiarire i criteri identificativi di tali oneri affinché possano essere distinti dai *fringe benefit* di cui all'art. 51, comma 3, del Tuir.

R. I criteri che identificano gli oneri di utilità sociale oltre ad essere rinvenibili nel testo dell'art. 100, comma 1 – il quale fa riferimento alle "*...spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto...*"- sono stati ulteriormente precisati dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione 10 marzo 2004, n. 34.

In particolare, ai fini dell'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 51, comma 2, lett. f), devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:

- la spesa deve essere sostenuta volontariamente dal datore di lavoro e non in adempimento di un vincolo contrattuale;
- deve trattarsi di opere e servizi messe a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti;
- tali opere e servizi devono perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale o culto.

L'Agenzia ha ritenuto che l'esclusione dalla tassazione operi anche nell'ipotesi in cui detti servizi siano messi a disposizione dei dipendenti tramite il ricorso a strutture esterne all'azienda.

Pertanto, affinché la disposizione dell'art. 51, comma 2, lett. f), possa tornare applicabile nell'ipotesi in cui le strutture utilizzate non siano di proprietà del datore di lavoro, il dipendente deve risultare estraneo al rapporto che intercorre tra l'azienda e l'effettivo prestatore del servizio e, in particolare, non deve risultare beneficiario dei pagamenti effettuati dalla propria azienda in relazione all'obiettivo di fornitura dei servizi medesimi.

Inoltre, restano escluse dall'ambito applicativo della disposizione di esenzione le ipotesi di erogazione di somme, anche indirette, da parte del datore di lavoro che possono consistere in rimborsi o anticipazioni di spese sostenute dal dipendente.

In altri termini, l'esenzione è riferibile unicamente alle erogazioni in natura e non si estende alle erogazioni sostitutive in denaro.

Peraltro, gli oneri di utilità sociale che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, anche se corrisposti in denaro, sono espressamente previsti dall'art. 51, comma 2, lett. f-*bis*), e riguardano esclusivamente le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'art. 12 del Tuir, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari.

3. IL CRITERIO DEL VALORE NORMALE

D: L'art. 51, comma 3, del Tuir, stabilisce che per valorizzare beni o servizi ceduti ai dipendenti o ad alcuni loro familiari, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'art. 9 del Tuir. Nella prassi commerciale accade frequentemente che, in virtù di apposite convenzioni, il datore di lavoro acquisisca i beni e i servizi a un prezzo ridotto rispetto al valore normale degli stessi. Si chiede di sapere se il criterio del valore normale possa considerarsi relativo, rendendo così imponibile per il lavoratore, sia a fini fiscali che contributivi, l'effettivo costo sostenuto dal datore di lavoro.

R: L'art. 51, comma 3, del Tuir, stabilisce che *"Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'art. 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'art. 9"*.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Tuir, per valore normale si intende il *"...prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi..."*.

Ai fini della determinazione del valore normale, la medesima disposizione rinvia, tra l'altro, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o servizi, tenendo conto, altresì, di eventuali sconti d'uso.

In considerazione del tenore letterale delle riportate disposizioni, non è possibile attribuire rilevanza, in via interpretativa, a criteri alternativi di valorizzazione dei beni o servizi offerti ai dipendenti.

In conformità alla regola generale prevista dall'art. 9, comma 3 - che tiene conto, ai fini della determinazione del valore normale, anche degli sconti d'uso - si può, peraltro, ritenere che il valore

normale di riferimento, per i beni e servizi offerti dal datore di lavoro ai dipendenti, possa essere costituito dal prezzo scontato che il fornitore pratica sulla base di apposite convenzioni ricorrenti nella prassi commerciale, compresa l'eventuale convenzione stipulata con il datore di lavoro.